

Trust tassato all'entrata: un beneficiario può lucrare sulla franchigia

Andrea Vasapolli

Tra le difficoltà interpretative poste dalla nuova disciplina fiscale dei trust (Dlgs 139/2024) ci sono le modalità di quantificazione e successiva fruizione della franchigia nel caso di opzione per il regime di tassazione all'entrata (articolo 4, comma 3, Dlgs 356/1990). In tale regime le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate secondo il rapporto di parentela o coniugio tra disponente e beneficiari, o alla condizione di disabilità grave dei beneficiari, al momento del conferimento o dell'apertura della successione.

Nel caso di un trust di cui saranno beneficiari anche soggetti non ancora nati alla data dell'apporto, la prima problematica è rappresentata da chi sono i beneficiari di cui si deve tenere conto per determinare il valore totale delle franchigie. Riteniamo che, nel regime di tassazione all'entrata, assumano rilievo i soli beneficiari in vita al momento del trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, o alla data di apertura della successione. Nella determinazione delle franchigie si ritiene quindi che non rilevino i possibili futuri beneficiari (nascituri).

Il regime di tassazione all'entrata pone anche un altro problema. Nell'ambito dell'imposta di successione e donazione la franchigia rappresenta, infatti, un diritto soggettivo a non sottoporre a imposizione un certo trasferimento patrimoniale. Nel momento in cui il disponente, o il trustee, di un trust discrezionale esercita l'opzione per la tassazione all'entrata, dispone di un diritto altrui in quanto consuma (in tutto o in parte) la franchigia dei beneficiari del trust in quel momento in vita senza che gli stessi abbiano garanzia alcuna che riceveranno dal trustee una attribuzione patrimoniale almeno equivalente. Può infatti capitare che, per qualche ragione, un beneficiario riceva dal trustee attribuzioni patrimoniali di valore totale inferiore alla sua franchigia consumata al momento dell'apporto, o addirittura nessuna attribuzione. Tale consumo della franchigia all'entrata ha, per i beneficiari del trust, una diretta valenza economica: se questi in futuro riceveranno una donazione diretta dallo stesso disponente, il fatto che la loro franchigia sia stata già (in tutto o in parte) consumata comporterà per loro l'assolvimento di una maggiore imposta su tale trasferimento.

Va notato che il regime di tassazione all'entrata trova fondamento non nell'effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, ma nel loro potenziale arricchimento gratuito prospettico. Il consumo della franchigia non è, quindi, correlato a un trasferimento patrimoniale effettivo, bensì ad un arricchimento meramente potenziale del beneficiario.

Da un punto di vista sistemico ciò trova bilanciamento nel fatto che in tale regime il beneficio trasla sul beneficiario che riceva una attribuzione patrimoniale di importo superiore alla sua franchigia, essendo tale attribuzione per la parte «eccedente» formata da un patrimonio che non ha scontato alcuna imposizione all'entrata in quanto rientrava nella franchigia all'epoca disponibile di altri beneficiari del trust.

Si ipotizzi un trust i cui tre beneficiari appartengono alla stessa categoria (coniuge e parenti in linea retta), nel quale il disponente ha apportato 3 milioni di euro con opzione per la tassazione all'entrata e consumo integrale delle loro intonse tre franchigie donative. Ipotizziamo poi che l'intero patrimonio del trust venga attribuito a uno solo dei tre. Poiché l'attribuzione avviene a favore di un beneficiario appartenente alla medesima categoria per la quale è stata assolta l'imposta in via anticipata, la stessa non è soggetta ad alcuna ulteriore imposizione: tale beneficiario perciò si avvantaggia del consumo delle franchigie degli altri beneficiari, che nulla ricevono dal trustee.

La tassazione all'entrata realizza, quindi, un fenomeno di “socializzazione” della franchigia, in quanto al momento dell'apporto al trustee assume rilevanza la somma delle franchigie disponibili di tutti i beneficiari, mentre al momento dell'attribuzione a uno o più beneficiari non ha rilievo alcuno quale franchigia sia stata in origine consumata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA